



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

C.A.N.O. CIVILE  
SENT. n. 605/14 AV  
A. C. n. 3193/12  
Causel. 2022/14  
Report.           

Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.3193/2012 R.G.A.C. vertente

TRA

**[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in **[REDACTED]**, presso lo Studio dell'**[REDACTED]**, e rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. **[REDACTED]** del Foro di Cosenza giusta procura a margine dell'atto di riassunzione in opposizione all'esecuzione presso terzi n° 8015/2012;

-ATTORE/OPPONENTE-

E

**[REDACTED]**, rappresentata e difesa dall'**[REDACTED]**, presso il cui studio in **[REDACTED]** elettivamente domicilia giusta procura a margine della comparsa di costituzione depositata il 12.02.2013;

-CONVENUTO/OPPOSTO-

NONCHE'

ARCEA – Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura, in persona del l.r.p.t con sede legale in Catanzaro, alla via Molè

TERZO PIGNORATO

Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma, cpc.

Causa decisa sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 27/02/2014 e successiva discussione orale ai sensi della 'art. 281 sexies cpc.

Fatto e diritto

Nel corso della procedura esecutiva n° 8015/2011, con la quale l'odierno opposto, **[REDACTED]**, azionava il recupero coattivo della somma di € 22.308,20 ingiunta a **[REDACTED]** in forza del D.I. n° 546/2010 provvisoriamente esecutivo, ex art. 648 c.p.c. del Tribunale di Castrovillari, l'atto di pignoramento presso terzi depositato nella cancelleria del G.E. il 13 dicembre 2011 e notificato al terzo pignorato Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura, di seguito ARCEA, in data 30.11.2011, veniva opposto dall'odierno attore sotto il profilo che le somme sottoposte a pignoramento presso l'ARCEA fossero *ex lege* impignorabili in virtù della disposizione di cui all'art. 3, comma 5- duodeces del DECRETO-LEGGE 9 settembre 2005, n. 182 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2005, n. 231 che recitava *le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze nonché per effetto del comma 5 –terdecies secondo cui le somme giacenti sui conti correnti accessi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e*

*destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.*

E infatti, con dichiarazione di terzo resa ai sensi degli art. 543, 546 e 547 c.p.c. del 9.12.2011, l'ARCEA pur confermando che [REDACTED] aveva presentato domanda di aiuto, relativamente al regime di pagamento Domanda Unica 2011 per un importo di € 26.697,72, percependo un anticipo di € 12.605,95, affermava che dette somme, il cui ulteriore pagamento era stato sospeso provvisoriamente per l'intimazione del pignoramento, erano tuttavia impignorabili per effetto delle norme sopra citate e aggiungeva che tale impignorabilità derivava dalle disposizioni del diritto comunitario, vincolanti per tutti gli Stati membri, secondo cui i finanziamenti della Politica Agricola Comunitaria sarebbero dovuti essere versati integralmente ed esclusivamente ai diretti beneficiari, con esclusione di qualsivoglia forma di distrazione delle somme, ivi compreso il pignoramento a favore di soggetti diversi dai legittimi destinatari.

Riconosciuto, quantomeno, il *fumus* della spiegata opposizione il Giudice dell'esecuzione sospendeva con ordinanza depositata il 18.06.2012 il procedimento e assegnava alle parti il termine perentorio di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito avente a specifico oggetto la pignorabilità della somme.

Nel successivo e presente giudizio, introdotto con ricorso in riassunzione depositato il 24 luglio 2012, le parti non si limitavano a riepilogare gli argomenti già espressi nel corso del processo davanti al G.E. ma davano atto dell'intervenuta estinzione per rinuncia agli atti del creditore procedente ex art. 629 c.p.c e chiedevano che il giudice della fase di merito dell'opposizione dichiarasse la cessazione della materia del contendere con regolamentazione delle spese di lite in virtù dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Acquisito ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.c. il fascicolo della procedura esecutiva la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisa sulle conclusioni delle parti all'udienza del 27/02/2014 a seguito discussione orale e successiva pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.

\*\*\*

Devesi innanzitutto premettere che per effetto delle reciproche influenze fra il procedimento esecutivo e il procedimento di opposizione all'esecuzione, avendo detto giudizio natura di incidente risolutivo della regolarità del primo, in caso di rinuncia all'esecuzione manca notoriamente il sostrato su cui giudicare.

Il presente procedimento è stato introdotto dall'opponente in ottemperanza all'ordinanza del G.E. per valutare il profilo dell'impignorabilità delle somme staggite, sul presupposto che il terzo avesse enunciato l'esistenza del suo obbligo nei confronti del debitore (precludendo così ogni accertamento ex art. 548 c.p.c.), ma avesse dichiarato però di non essere tenuto alla prestazione per una causa di impignorabilità, non fornendo così, come interpretato dal giudice dell'esecuzione, una dichiarazione assolutamente negativa ma una dichiarazione suscettibile di approfondimento.

Estinto per effetto di rinuncia agli atti il giudizio (che il G.E. già aveva sospeso) oggi s'impone la declaratoria di cessata materia del contendere, ma in mancanza di rinuncia delle parti al giudizio di opposizione, permane il contrasto fra queste ultime per le spese processuali, atteso che il giudizio di merito è stato radicato precedentemente alla rinuncia, che va risolto in base al criterio della soccombenza virtuale.

Attesa quindi la regolarità della rinuncia e il provvedimento di estinzione del procedimento esecutivo pronunciato ex art. 629 c.p.c. dal giudice dell'esecuzione deve dichiararsi cessata fra le parti la materia del contendere fra le parti.

Come anticipato, pur imponendosi declaratoria nei sensi anzidetti, occorre però egualmente muovere al vaglio sulla presumibile fondatezza dei motivi di opposizione, al limitato scopo della statuizione sulle spese processuali, da informare alla stregua del criterio della soccombenza virtuale.

Nel compiere tale valutazione, reputa il giudicante la verosimile accoglibilità delle doglianze dell'opponente, atteso che, in breve:

- l'azione esecutiva è stata validamente iniziata in virtù di un titolo esecutivo

provvisoriamente esecutivo per effetto dell'ordinanza con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha concesso, appunto, la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. la quale può essere annullata/revocata assieme a un decreto ingiuntivo con la sentenza che decide il giudizio introdotto ai sensi dell'art. 645 c.p.c.;

- l'opponente ha affermato che le somme staggite sono *ex lege* impignorabili in virtù della disposizione di cui all'art. 3, comma 5- duodeces del DECRETO-LEGGE 9 settembre 2005, n. 182 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2005, n. 231 che recita *le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze nonché della disposizione del comma 5 -terdecies del medesimo D.L. le somme giacenti sui conti correnti accessi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodeces non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari;*

- che l'opposto affermava invece che non derivando tutti i crediti erogati dall'Arcea da fonte comunitaria, con riguardo a quelli provenienti dallo Stato e dalle Regioni se ne sarebbe potuto affermare l'astratta pignorabilità, e il terzo non si sarebbe dovuto limitare ad affermare l'indiscriminata impignorabilità di tutte le somme destinate all'opponente ma avrebbe dovuto, al contrario, verificare la posizione complessiva del D. [redacted], precisando la provenienza della somme detenute dall'ente in suo nome, dare la dichiarazione positiva o negativa per quelle di fonte Statale e Regionale distinguendole da quella Comunitaria evidentemente non pignorabili;

- che l'opposto nel momento in cui pose in essere l'atto di pignoramento presso terzi notificato all'ARCEA era perfettamente a conoscenza della derivazione comunitaria delle somme destinate all'opponente poiché risulta dagli atti allegati alla memoria nell'interesse di Mastromarchi Rosetta depositata in data 30.04.2012 che in data 08.07.2011 l'opposto aveva provveduto ad accedere al sito internet dell'ARCEA facendo una ricerca anagrafica dalla quale risultava univocamente l'iscrizione del D. [redacted] nel Registro Nazionale Titoli (RNT) istituito dall'Agea a seguito del Reg. Ce n° 178/2003;

- che secondo il predetto regolamento tale regime è condizionato dall'assegnazione di diritti (titoli) all'aiuto determinati, nel numero e nel valore, dallo Stato membro sulla base dell'attività agricola svolta da ciascun agricoltore (aiuti comunitari percepiti) in un determinato periodo di riferimento;

- che il chiaro riferimento al regolamento CE e la dizione "Stato membro" potevano ragionevolmente portare la creditrice a conoscere con congruo anticipo della natura comunitaria delle somme (titoli) messe a disposizione dell'ARCEA con esclusione di qualsivoglia riferibilità a contributi di Statali o regionali;

- che per tale motivo l'azione esecutiva oltre che inammissibile per avere a oggetto beni impignorabili era stata portata nella consapevolezza della loro impignorabilità *ex lege*;

- che pertanto in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, dunque, parte opposta va condannata alla refusione delle spese di lite in favore della opponente, liquidate come in dispositivo.

#### P.Q.M.

1. Dichiaro la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l'opposta [redacted] al pagamento delle spese di questo grado di giudizio nei confronti di D. [redacted], che si quantificano in € 2.670,00 per competenze professionali ed € 453,62 per spese onorari oltre iva, cpa come per legge;

Così deciso in Catanzaro il 27/02/2014

Depositato in Cancelleria

oggi 27-2-14

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE  
Dr.ssa Giuseppina Fabiano

Il Giudice  
Maria Pia De Lorenzo

3

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Giuseppina Fabiano